

## **Focus OICE su revisione dei prezzi negli appalti di servizi.**

*Avv. Beatrice Armeli*

Di pochi giorni antecedente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Sostegni-ter è il "Focus OICE" realizzato dall'Ufficio Legislativo in tema di revisione dei prezzi. Il documento si propone di approfondire la tematica relativa nei recenti provvedimenti normativi, studiandone l'applicabilità agli appalti pubblici di servizi, con naturale elezione di preferenza per quelli di ingegneria e architettura. La circostanza, peraltro, che con la l. 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del succitato d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, non siano state accolte tanto le sollecitazioni dell'ANAC, quanto quelle delle associazioni di categoria (OICE compresa), tese ad estendere anche ai settori di servizi e forniture la disciplina sulle compensazioni per le variazioni di prezzo dei materiali previste per i lavori<sup>1</sup>, fa sì che il quadro delineato nel Focus dello scorso 25 marzo (e pubblicato il 28 marzo) -che si basa sul testo del decreto-legge non ancora convertito- permanga di validità. Di seguito se ne riportano i principali contenuti.

In sintesi, rilevato che a fronte delle sempre maggiori variazioni contrattuali, legate ad importanti modificazioni dei costi delle materie prime (come acciaio, legno, ferro, rame, ma anche cemento, prodotti petroliferi e materiali plastici), si determina giocoforza un'alterazione dell'equilibrio nei contratti di affidamento dei *lavori*, si ricorda che la revisione dei prezzi ha lo scopo di assicurare il sinallagma contrattuale, senza però azzerare il rischio d'impresa. Si tratta, in particolare, di un istituto che opera soltanto nella fase esecutiva del contratto, non potendo ad esempio venire impiegato per rivedere, prima della stipula del contratto, i prezzi formulati dall'aggiudicatario in sede di offerta (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 10 marzo 2022, n. 239). Inoltre, il dies a quo, rispetto al quale applicare la revisione dell'importo contrattuale, decorre dalla data di aggiudicazione e, poiché l'alterazione dell'equilibrio economico del contratto può configurarsi solo con il decorso del tempo, la revisione in questione risulta applicabile solo alle annualità di contratto successive alla prima, anche se -date le contingenze- le variazioni sono considerate ora dal legislatore su base semestrale. Inoltre, il sistema di revisione dei prezzi è oggi operante per legge, per effetto del Decreto Sostegni-ter, e non quindi su base contrattuale, così come invece congegnato dall'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici. Si osserva inoltre che, se è vero che la disciplina dettata dal d.l. 4/2022 (anche per come modificato in sede di conversione) è più favorevole rispetto a quella del d.l. 73/2021 (applicandosi alle variazioni superiori al 5%), è altresì vero che la stessa opera solo per i contratti che conseguono a procedure bandite dopo il 27 gennaio 2022. Per i contratti in corso di esecuzione sovviene però il d.l. 1° marzo 2022, n. 17, il cui art. 25 di fatto si sovrappone all'art. 29 del d.l. 4/2022, fatta salva la predetta differenza sostanziale. In più, il recente d.l. 21 marzo 2022, n. 21 ammette anche un'anticipazione del 50% delle risorse richieste dalle stazioni appaltanti al MIMS per le compensazioni.

---

<sup>1</sup> Cfr. sul tema: A. Massari, Conversione decreto Sostegni-ter: confermate le previsioni in materia di revisione prezzi, ma non accolte le sollecitazioni dell'ANAC per servizi e forniture, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it) 29/3/2022.



## Appalti & Contratti Servizi Tecnici

a cura di Avv. Alessandro Massari e Avv. Beatrice Arneli

E per gli appalti di *servizi*? Anzitutto si ricorda che nella Nota illustrativa al Bando-tipo n. 3, l'ANAC ha già precisato la portata generale della previsione contenuta nel comma 1, lett. a), dell'art. 106 del Codice, ammettendosi così la possibilità di revisione del contratto e dei relativi compensi anche nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura, sempre a condizione che le clausole siano esattamente e motivatamente enucleate nel disciplinare di gara. In virtù poi di quanto previsto dal Decreto Sostegni-*ter*, per i servizi (così come per le forniture) esiste, ad oggi, l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere la clausola di revisione in contratto. A riguardo, però, manca la disciplina di dettaglio che, come detto, è stata dettata esclusivamente con riferimento ai contratti relativi ai lavori. Ad ogni modo, osserva l'OICE, in assenza dell'inserimento della clausola revisionale residuerebbe il rimedio civilistico di cui all'art. 1467 c.c., il quale prevede la possibilità per una delle parti di risolvere anticipatamente il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, quando le prestazioni sono diventate troppo costose per effetto di eventi eccezionali e imprevedibili. Circostanze che gli operatori economici interessati -stante l'assenza di meccanismi analoghi ai lavori- dovranno comunicare formalmente e senza indugio alle stazioni appaltanti, motivando adeguatamente l'impossibilità di rispettare lo svolgimento delle prestazioni contrattuali alle condizioni inizialmente definite. L'ulteriore suggerimento dell'OICE, rivolto alle stazioni appaltanti, è quello di utilizzare quanto previsto dall'ANAC nel Bando-tipo n. 1 al fine di predefinire un parametro per l'aggiornamento dei prezzi. Da ultimo, il documento presenta il seguente riepilogo, ipotizzando le situazioni che si potrebbero avere, con riguardo agli appalti di servizi (e forniture), in relazione al tempo in cui intervengono i rilevanti aumenti di prezzi.

<b>Contratto stipulato prima del 27 gennaio 2022:</b>	se non è prevista una clausola revisionale <i>ex art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016</i> ⇒ unico rimedio dato dall'art. 1467 c.c.
<b>Gara pubblicata prima del 27 gennaio 2022:</b>	anche ad offerta presentata e prima della stipula del contratto ⇒ nessuna possibilità di intervento (perché la revisione dei prezzi opera solo in fase esecutiva).
<b>Gara pubblicata successivamente al 27 gennaio 2022:</b>	diffida alla stazione appaltante ad inserire la clausola ⇒ l'OICE, si richiama degli associati, si può attivare per chiedere l'applicazione della norma negli schemi di contratto.
<b>Gara pubblicata successivamente al 27 gennaio 2022 con clausola revisionale inserita nel contratto:</b>	possibile richiesta di revisione del compenso ⇒ occorre motivare dettagliatamente gli aumenti in relazione alle condizioni specificate nella clausola.